

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 431**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 31 ottobre 2003, n. 306)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 novembre 2004)**

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN MERITO ALLE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE DALLA BOZZA DI DECRETO LEGISLATIVO EX articolo 22 LEGGE 31.10.2003, N. 306 (LEGGE COMUNITARIA 2003) RECANTE "INTEGRALE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE (IPPC) SULLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO RISPETTO AL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1999, N. 372**

**1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Si è ritenuto opportuno integrare il primo articolo del D.Lgs. 372/99, esplicitando i rapporti tra l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della norma di recepimento della direttiva 96/61/CE con altre autorizzazioni aventi valore di autorizzazione integrata ambientale, introdotte da alcune norme di settore successivamente all'emanazione del D. Lgs. 372/99, a causa dell'imperfetto recepimento della direttiva 96/61/CE (IPPC) operato da tale decreto.

Tali chiarimenti sono necessari poiché le norme di settore in questione non specificano chiaramente che, per gli impianti IPPC, procedure e contenuti dell'autorizzazione devono comunque rispettare quanto previsto dalla direttiva 96/61/CE.

In particolare:

- al comma 3 dell'articolo 1 del decreto in titolo si ribadisce quanto già contenuto nelle norme di settore in materia di produzione di energia elettrica: al recepimento integrale della direttiva IPPC, l'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, nuovi o sostanzialmente modificati, è disciplinata dal decreto IPPC, restando ferme, per gli aspetti non inerenti l'autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione unica prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, nonché dell'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto legge 29 agosto 2003, n.239, convertito con modifiche dalla legge 27 ottobre 2003, n.290.
  
- al comma 4 dell'articolo 1 del decreto in titolo, per gli impianti nuovi o sostanzialmente modificati che svolgono sia attività IPPC, sia attività soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, si garantisce che l'autorizzazione integrata ambientale può ricomprendere anche alcuni aspetti non ambientali dell'autorizzazione di cui all'art. 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22. In particolare, limitatamente alle attività di gestione dei rifiuti, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche variante allo strumento urbanistico comunale e produce effetti ai fini della tutela paesaggistica.

- al comma 5 dell'articolo 1 del decreto in titolo, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, si specifica che, per gli impianti nuovi o sostanzialmente modificati, l'autorizzazione con valore di autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, deve essere disciplinata nel rispetto del decreto in titolo.

## **2. DEFINIZIONI**

- **Definizione di nuovo impianto**

Tale definizione, non presente nel D.Lgs. 372/99, è stata introdotta alla luce dello specifico mandato della delega (recepimento per impianti nuovi).

- **Individuazione dell'autorità competente**

Tale definizione, contenuta nel punto 9 dell'art. 2 del decreto in titolo, è stata modificata rispetto a quella contenuta nel corrispondente punto 8 dell'art. 2 del D.Lgs. 372/99, alla luce dei chiarimenti normativi introdotti dalla legge 289/02, nonché del trasferimento in corso di alcune delle competenze Statali in materia di VIA alle regioni. Per rendere più chiaro il provvedimento le competenze statali per gli impianti esistenti e nuovi sono riportate dettagliatamente nell'allegato V al decreto in titolo.

- **Individuazione delle modifiche sostanziali**

Il punto 12 dell'art. 2 del decreto in titolo è stato modificato rispetto al corrispondente punto 11 dell'art. 2 del D.Lgs. 372/99, al fine di allineare la definizione di modifica sostanziale a quella vigente in ambito comunitario per effetto della direttiva 2003/35/CE.

Tale direttiva deve essere recepita entro il 25 giugno 2005 e sarà verosimilmente oggetto di delega nell'ambito della legge comunitaria 2004. Nelle more dell'entrata in vigore della specifica delega, si ritiene opportuno adeguare fin d'ora il decreto, anche in considerazione della nota della DG Ambiente della Commissione Europea a ITALRAP del 10 dicembre 2003.

- **Individuazione di pubblico e pubblico interessato**

I punti 15 e 16 dell'art. 2 del decreto in titolo sono stati introdotti al fine di allineare le definizioni del provvedimento a quelle della disciplina in materia di accesso all'informazione e partecipazione del pubblico, prevista in ambito comunitario per effetto della citata direttiva 2003/35/CE.

### 3. PRINCIPI GENERALI DELL'AIA

~~L'articolo 3, comma 1, corrisponde fedelmente al corrispondente comma del D.Lgs. 372/99.~~

Quanto disciplinato nei commi 2 e 3 dell'articolo 3 del D.Lgs. 372/99 è invece trattato nel successivo art. 4

### 4. INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto in titolo, si specifica che l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I, è rilasciata tenendo conto anche dei anche ai BREF comunitari e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

Tale disposto era già contenuto nel D.Lgs. 372/99 (definizione di migliore tecnica disponibile e art. 5, comma 4), ma non con altrettanta chiarezza.

Alla luce delle competenze in materia di attività di cui all'allegato I, punto 6.6, è stato previsto all'art. 4, comma 2 un allargamento della commissione con un esperto designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali quanto si trattano tali temi.

La commissione prevista dell'articolo è già prevista ed operante a legislazione vigente senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Mentre alle attività di istruttoria a controllo si fa fronte con le tariffe a carico dei gestori di cui all'articolo 18.

All'articolo 4, comma 3, alla luce dell'evoluzione della disciplina in materia di rapporti tra Stato e Regioni, si prevede che i provvedimenti già previsti all'articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 372/99 abbiano natura di DPR.

Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto in titolo, si specifica che per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi della normativa IPPC, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto medesimo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, in linea con quanto già previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36 stesso e dalla direttiva 99/31/CE. Ne deriva che per le discariche non sono necessarie linee guida specifiche per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili.

### 5. PROCEDURA DI RILASCIO DI AIA

- Contenuti della domanda di AIA

Al fine di adeguare il decreto alla direttiva 2003/35/CE che modifica la direttiva 96/61/CE, al comma 1 dell'art. 5, rispetto al corrispondente comma 1 dell'art. 4 del D.Lgs. 372/99, è stato introdotto il punto i) che prevede che la domanda di AIA descriva le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria, .

- Riservatezza delle informazioni

Il comma 2 dell'art. 5 è stato modificato rispetto al corrispondente comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 372/99, al fine consentire al gestore di segnalare la riservatezza di alcune informazioni per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale.

E' stato altresì introdotto il comma 16 dell'art. 5, che specifica che l'autorità competente può sottrarre all'accesso alcune informazioni, al fine di salvaguardare la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e assicurare la tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale, anche alla luce dei chiarimenti forniti in merito dalla DG Ambiente della Commissione Europea nella risposta ad alcune FAQ.

Si ricorda, in proposito, che a differenza di altre norme in materia ambientale, non sono previste esclusioni dal campo di applicazione dell'IPPC per impianti che operano nell'ambito della difesa nazionale (quali quelli di produzione di esplosivi).

- Calendari per la presentazione della domanda di rilascio di AIA

Il comma 3 dell'art. 5 è stato modificato rispetto al corrispondente comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. 372/99 al fine di estendere il calendario delle scadenze anche agli impianti nuovi già autorizzati. Si è inoltre previsto che, in considerazione della mole di materiale per ciascuna autorizzazione, del numero di interlocutori da coinvolgere e del limitato tempo a disposizione, l'autorità competente statale potrà far ricorso a strumenti informatici per la circolazione dei dati e delle comunicazioni.

Al comma 4 dell'art. 5, si specifica che per le domande eventualmente presentate, sulla base di calendari già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto in titolo, il termine per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di pubblicazione del pertinente decreto, al fine di tenere conto dei calendari già pubblicati.

Allo stesso comma si prevede che in tal caso il gestore possa di iniziativa integrare la domanda di autorizzazione alla luce dei contenuti delle linee guida.

- Avvio del procedimento

Il comma 7 dell'art. 5 è stato modificato rispetto al corrispondente comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 372/99 al fine di introdurre una scadenza per l'invio, da parte dell'autorità competente, della comunicazione di avvio del procedimento. Tale scadenza appare essenziale per garantire al pubblico la possibilità di formulare le osservazioni in tempo utile alla conclusione del procedimento entro i termini fissati.

- Istruttorie di competenza statale

Si è ritenuto necessario specificare all'articolo 5, comma 9, le modalità di conduzione delle istruttorie per impianti di competenza statale, al fine di individuare gli strumenti operativi con i quali l'autorità competente statale svolge le istruttorie stesse.

- Conferenza dei servizi

Il comma 10 dell'art. 5, è stato modificato rispetto al corrispondente comma 8 dell'art. 4 del D.Lgs. 372/99 al fine di chiarire il carattere decisorio della conferenza dei servizi ed escludere l'applicazione di parte della disciplina generale sulla conferenza dei servizi, in particolare il commi 4 e 5 dell'art. 14 ter della legge 241/9 e s.m.i. Tale esclusione fa sì che, per impianti ai quali sia già stata rilasciata la VIA, la decisione possa essere devoluta all'organo di Governo in caso di dissenso non solo delle amministrazioni preposte alla salute e alla tutela paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, ma anche di quelle preposte alla tutela ambientale. In caso contrario anche in materia ambientale dovrebbe valere la regola della votazione a maggioranza che non pare appropriata.

Tale necessità discende dalla sostanziale differenza tra valutazioni di VIA e IPPC relativamente al livello di dettaglio delle analisi.

- Coordinamento con testo unico leggi sanitarie

Il comma 11 dell'art. 5 del decreto in titolo è stato introdotto al fine di esercitare la specifica delega ricevuta specificando i termini entro i quali il Sindaco può esercitare il suo potere di intervento in materia sanitaria dopo essersi espresso in conferenza dei servizi.

La disposizione, attuativa di uno specifico criterio di delega contenuto nell'art.22 della legge comunitaria 2003, è diretta a coordinare i poteri del Sindaco con quelli dell'autorità competente IPPC qualora, per esigenze di tutela della salute pubblica, si renda opportuna l'introduzione di misure tecniche nell'impianto.

In sede di rilascio dell'AIA, tali poteri sono esercitati dal Sindaco nell'ambito del procedimento della conferenza di servizi.

Successivamente al rilascio dell'AIA, le eventuali misure di carattere tecnico sono segnalate dal Sindaco all'autorità competente, che le valuta ai fini di un possibile aggiornamento dell'AIA.

Corrispondentemente all'articolo 11, comma 10 si è introdotto l'obbligo all'autorità competente di comunicare al Sindaco inosservanze che manifestino situazioni di pericolo o di

danno per la salute pubblica al fine di consentire l'assunzione delle necessarie misure da parte della autorità sanitaria. Conseguentemente all'articolo 11, comma 9 sono stati eliminati i riferimenti all'assunzione di misure da parte dell'autorità competente al rilascio di AIA per problemi sanitari.

- Rilascio di AIA per impianti sottoposti a procedura di VIA

Il comma 12 dell'art. 5, è stato modificato rispetto al corrispondente comma 9 dell'art.4 del D.Lgs. 372/99 al fine di specificare che in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di AIA è sospeso fino alla conclusione di tale procedura.

Si è ritenuto anche di specificare che l'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, anche in considerazione della sentenza 7 gennaio 2004 (causa C-201/02) della Corte di Giustizia della Comunità Europea.

Al fine di garantire, nel caso di impianti nuovi o sostanzialmente modificati, l'acquisizione di informazioni e conclusioni derivanti dall'applicazione della normativa in materia di VIA, è stato introdotto il comma 2 dell'articolo 7 del decreto in titolo.

Al fine di garantire la possibilità di introdurre modifiche all'allegato V per allineare le procedure di VIA e di AIA come consentito dalla direttiva 97/11/CE, è stato, infine, introdotto il comma 3 dell'art. 18.

- Termini per la conclusione del procedimento di rilascio di AIA

Il comma 13 dell'art. 5 è stato modificato rispetto al corrispondente comma 9 dell'art. 4 del D.Lgs. 372/99 al fine di chiarire che tutti i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi in attesa delle integrazioni.

A riguardo si segnala che il comma 19 dell'art. 5 è stato modificato rispetto al corrispondente comma 14 dell'art. 4 del D.Lgs. 372/99, al fine di conformare la norma alle disposizioni della direttiva 96/61/CE, eliminando la scadenza del 30 ottobre 2004 prevista dal D. Lgs. 372/99.

- Raccordo con la normativa che disciplina lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra

Il comma 14 dell'art. 5 è stato modificato rispetto al corrispondente comma 10 dell'art. 4 del D.Lgs. 372/99 al fine di esplicitare che le autorizzazioni previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE, non sono ricomprese in AIA.

Corrispondentemente comma 5 dell'art. 7 è stato modificato rispetto al corrispondente comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 372/99, al fine di adeguare il decreto alla direttiva 2003/87/CE specificando che l'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato 1 della direttiva 2003/87/CE, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

- Accordi volontari

Si è ritenuto opportuno introdurre il comma 20 dell'art. 5, al fine di includere la possibilità di accordi volontari tra P.A. competenti e soggetti gestori, in presenza di impianti di particolare dimensione, complessità e importanza strategica, per coordinare le strategie aziendali con gli obiettivi della direttiva IPPC e al fine di consentire deroghe alle disposizioni del decreto in materia di termini per la conclusione del procedimento.

## 6. INDIRIZZI DI COORDINAMENTO

Il comma è stato introdotto rispetto al D.Lgs. 372/99 e si rende necessario per l'adozione successiva di misure di coordinamento.

## 7. CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Il comma 1 dell'art. 7 del decreto in titolo, è stato modificato rispetto al corrispondente comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 372/99, al fine di adeguare il decreto alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE.

Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto in titolo è stato modificato rispetto al corrispondente comma 4 dell'articolo 5 del D.Lgs. 372/99, al fine di specificare che, per gli impianti nuovi, l'autorità competente può rilasciare autorizzazione integrata ambientale anche in assenza di linee guida specifiche, tenendo conto dei BREF comunitari. Tale specificazione si rende necessaria per consentire l'immediato avvio delle procedure di rilascio di AIA per impianti nuovi, come previsto dalla direttiva 96/61/CE.

Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto in titolo, è stato modificato rispetto al corrispondente comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. 372/99, al fine di specificare che l'autorizzazione integrata ambientale contiene l'obbligo di comunicare i dati di controllo delle emissioni anche ai comuni interessati. Tale obbligo si inquadra nel coordinamento di competenze sanitarie e ambientali oggetto specifico della delega ricevuta.

Per gli impianti di competenza statale, si è ritenuto opportuno specificare che tali comunicazioni sono trasmesse per il tramite di una struttura dedicata (l'osservatorio di cui all'art.



13) o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici (APAT).

Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto in titolo, è stato modificato rispetto al corrispondente comma 6 dell'art. 5 del D.Lgs. 372/99, al fine di rendere più chiaro il rapporto tra l'attuazione dell'IPPC e la normativa di attuazione della direttiva 96/82/CE, in materia di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti (direttiva Seveso).

Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto in titolo, è stato modificato rispetto al corrispondente comma 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 372/99, al fine di chiarire che le variazioni all'impianto che derivano da prescrizioni contenute nell'autorizzazione, non sono da considerare modifiche ai sensi della disciplina IPPC.

#### **8. NORME DI QUALITÀ AMBIENTALE**

L'articolo è rimasto sostanzialmente immutato.

#### **9. RINNOVO E RIESAME**

- **Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale**

La disciplina relativa al rinnovo periodico e al riesame è rimasta sostanzialmente immutata.

Si è peraltro ritenuto opportuno introdurre il comma 3 dell'art. 9, al fine di introdurre una agevolazione per i gestori che applicano sistemi di gestione certificati ISO. Tale fattispecie, infatti, si colloca logicamente tra il caso di impianto privo di sistemi di gestione e impianto con sistema di gestione registrato EMAS.

#### **10. MODIFICA DEGLI IMPIANTI O VARIAZIONE DEL GESTORE**

Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto in titolo, è stato modificato rispetto al corrispondente comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. 372/99, introducendo l'obbligo per l'autorità competente di verificare entro 60 giorni l'eventuale significatività delle modifiche progettate all'impianto.

Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto in titolo, è stato introdotto per disciplinare il caso di modifiche sostanziali, non trattate espressamente dal D.Lgs. 372/99 ed oggetto della delega. In tal caso, in sostanza, deve essere rilasciata una nuova autorizzazione.

Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto in titolo disciplina il caso, non trattato dal D.Lgs. 372/99, di modifica alla titolarità dell'impianto. In tal modo si assicura che l'autorità competente sia informata in ogni caso di variazioni, ivi comprese le modifiche societarie, che riguardano il gestore inteso come persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto.

## 11. RISPETTO DELLE CONDIZIONI

### • Controlli programmati e ispezioni periodiche

I commi 2, 3 dell'articolo 11 del decreto in titolo specificano i compiti delle autorità preposte ai controlli programmati nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale, nonché alle ispezioni periodiche sugli impianti.

Appare opportuno ordinare la disciplina delle misure di controllo e di vigilanza, anche introducendo una disciplina specifica per gli impianti di competenza statale, specificando che, per impianti di competenza statale, l'accertamento del rispetto delle condizioni di autorizzazione è compito dell'APAT.

### • Ispezioni straordinarie

Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto in titolo, prevede la possibilità che l'autorità competente possa disporre ispezioni straordinarie sugli impianti ed è stato introdotto al fine di adeguare il decreto stesso alla Raccomandazione della Commissione Europea del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (2001/331/CE).

### • Esiti di altre ispezioni e controlli

Il comma 6 e il comma 7 dell'art. 11 del decreto in titolo sono stati introdotti al fine garantire l'opportuno flusso d'informazioni all'autorità competente statale.

## 12. INVENTARIO EMISSIONI

L'articolo è rimasto sostanzialmente immutato.

## 13. OSSERVATORIO

L'art. 13 del decreto in titolo è stato introdotto al fine di istituire l'osservatorio sulla applicazione nazionale, regionale e comunitaria della direttiva 96/61/CE e del D.Lgs. 372/99, con il supporto tecnico di APAT, la cui attivazione è prevista dalle direttive per gli anni 2002 e 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Per garantire la massima efficacia a tale strumento appare opportuno che esso sia istituito dalla legge.

Al fine di specificare le funzioni e i compiti svolti dall'osservatorio IPPC, introdotto all'art. 13, è stato inserito l'allegato VI al decreto stesso.

#### **14. SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

Il comma 3 dell'art. 14 del decreto in titolo, è stato modificato rispetto al corrispondente comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. 372/99, al fine di assicurare il maggiore coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni relativamente alle migliori tecniche disponibili organizzato dalla Commissione Europea.

Il comma 4 dell'art. 14, è stato introdotto al fine di garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato d'avanzamento relativo allo scambio di informazioni (i BREF comunitari) e di disciplinare lo scambio di informazioni tra autorità competenti, anche per allineare il decreto alle disposizioni vigenti in ambito comunitario per effetto della direttiva 2003/35/CE.

#### **15. EFFETTI TRANSFRONTALIERI**

L'articolo è rimasto sostanzialmente immutato.

#### **16. SANZIONI**

Il comma 8 dell'art. 16 del decreto in titolo è stato introdotto al fine di chiarire che è compito del Prefetto, mancando uffici periferici del Ministero, ricevere i rapporti di accertamento per violazioni connesse alle AIA statali ed a irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, in linea con quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli impianti di competenza regionale, tale potere è attribuito all'autorità competente al rilascio dell'AIA.

Il comma 9 dell'art. 16 del decreto in titolo è stato introdotto al fine di disciplinare le modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative che in analogia con quanto previsto dall'art.57, comma 1, del D.Lgs 11.5.1999, n.152 e dall'art.55-bis, comma 1, del D.Lgs 5.2.1997, n.22, spettano alle autorità competenti e sono destinati a finanziare azioni di risanamento ambientale e le attività di controllo.

Il comma 10 dell'art. 16 del decreto in titolo è stato introdotto al fine di specificare il rapporto tra fattispecie sanzionate sia da norme di settore, sia dal decreto di attuazione della direttiva IPPC.

## 17. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il comma 2 dell'art. 17 del decreto in titolo è stato introdotto al fine di specificare che i procedimenti di rilascio di autorizzazioni che l'AIA, già in corso alla data di entrata in vigore del decreto in titolo, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati.

Il comma 3 dell'art. 17 del decreto in titolo è stato introdotto al fine di specificare che, per gli impianti esistenti, nelle more dell'approvazione delle linee guida previste al comma 1 dell'articolo 4 del decreto in titolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto delle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 3 del D.Lgs. 372/99.

Il comma 4 dell'art. 17 del decreto in titolo è stato introdotto al fine di specificare che le AIA già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto in titolo sono fatte salve previa verifica da parte dell'autorità competente della necessità di procedere al riesame dell'autorizzazione.

## 18. DISPOSIZIONI FINALI

- Destinazione della tariffa per i controlli

Il comma 2 dell'art. 18 del decreto in titolo, anche nell'ottica di razionalizzare il quadro normativo riportando tutta la disciplina IPPC in un unico provvedimento, riporta quanto già stabilito con l'art. 77 della legge 289/02 e specifica che gli oneri per l'istruttoria e per i controlli posti a carico del gestore e utilizzati esclusivamente per tali spese e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati.

- Condivisione delle informazioni

Si è ritenuto opportuno introdurre il comma 4 e il comma 5 dell'articolo 18, al fine di disciplinare la condivisione delle informazioni, anche al fine di allineare il decreto con quanto riportato al punto II.5 delle Linee guida generali (emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 372/99) stabilisce che: *Alla luce delle norme in materia di trasparenza amministrativa, la individuazione delle MTD contenuta nella domanda di AIA e le verifiche condotte in sede autorizzativa devono essere basate su informazioni messe in comune tra Autorità competente e Gestore. In particolare, l'Autorità competente formulerà le proprie indicazioni autorizzative, anche al fine di tenere conto di particolari specifiche esigenze ambientali locali, sulla base di conoscenze in possesso della pubblica amministrazione, relative al contesto ambientale, rese accessibili al Gestore, tenuto conto delle informazioni fornite dal Gestore stesso relative allo stato del sito (così come definito dalla vigente normativa ambientale) e agli effetti significativi sul contesto ambientale.*

Le nuove attività previste dal comma 4 dell'articolo 18 si svolgono nell'ambito delle attività istituzionali e non comportano il riconoscimento di compensi aggiuntivi al personale addetto alle attività indicate dal comma.

- Modalità di autorizzazione per impianti con più di una autorità competente

Il comma 6, dell'articolo 18, anche nell'ottica di razionalizzare il quadro normativo riportando tutta la disciplina IPPC in un unico provvedimento, riporta quanto già stabilito dall'art. 77 della legge 289/02, ed è stato introdotto al fine di individuare lo strumento con il quale dovranno essere disciplinate le modalità di autorizzazione in caso di impianti costituiti da più attività distinte di competenza di diverse autorità.

#### 19. ABROGAZIONI

- Abrogazione dei riferimenti IPPC della legge 23 marzo 2001, n.93.

Il comma 2 dell'art. 19 del decreto in titolo, abroga la lettera d) dell'art.18, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n.93. Tale abrogazione si rende necessaria in quanto la facoltà di sostituire l'AIA con autocertificazione resa all'autorità competente, da parte delle imprese che hanno ottenuto la certificazione EMAS, non risulta conforme all'art. 2, punto 8) della direttiva 96/61/CE che prevede il rilascio di una autorizzazione all'esercizio dell'impianto, avente forma scritta.

- Abrogazione dei riferimenti IPPC della legge finanziaria 2003

Il comma 3 dell'art. 19 del decreto in titolo, abroga i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 77, della legge finanziaria 2003 (legge 289/02), che disciplinano competenze, modalità e tariffe relative al rilascio di autorizzazione integrata ambientale, in quanto tali aspetti del rilascio di AIA, trovano una più organica collocazione nel decreto in titolo.

#### ALLEGATI

- Campo di applicazione per industria chimica

Al punto 4 dell'allegato I del decreto in titolo (4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base) sono stati inseriti i punti:

- i) gomme sintetiche;
- j) sostanze coloranti e pigmenti;

al fine di adeguare il decreto alla rettifica della direttiva 96/61/CE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 30 maggio 2002 n. L 140.

- Campo di applicazione per industria tessile

Il punto 6 dell'allegato I del decreto in titolo (6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno) è stato modificato rispetto al corrispondente punto del D.Lgs. 372/99, con l'inserimento della chiusura di parentesi dopo la parola mercerizzazione, in linea con la versione inglese del testo della direttiva IPPC, al fine di evitare possibili fraintendimenti per il campo di applicazione della direttiva stessa, in attesa di una rettifica della traduzione italiana da richiedere alla Commissione Europea.

- Autorizzazioni ambientali sostituite da AIA

Nell'allegato II è riportato l'elenco delle autorizzazioni ambientali di impianti di cui all'allegato I già in atto, sostituite da AIA.

- Categorie di impianti relativi alle attività di cui all'allegato I, soggetti ad AIA statale

Nell'allegato V, sono individuate le tipologie di impianti soggette ad AIA statale. Le competenze dello Stato sono esercitate in relazione ad impianti che presentano un rilevante impatto ambientale e a quelli ad essi connessi, localizzati in uno stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.

A tale proposito, appare opportuno un contemporaneo adeguamento delle competenze statali in materia di VIA.

- Impianti localizzati in mare o sul territorio di più regioni

Il punto 6 dell'allegato V, è stato inserito per il caso di impianti il cui impatto investe più regioni (art.71, comma 1a, del D.Lgs. n. 112/98), per il caso di impianti le cui competenze in materia di VIA sono esercitate dallo Stato (art 71, comma 1, del D.Lgs. n. 112/98) e per i casi segnalati alla Direzione per la salvaguardia ambientale di impianti IPPC posti su piattaforme off-shore in acque internazionali e sottoposti a giurisdizione dello Stato italiano.

Per tali impianti, sembra debba riconoscersi una competenza amministrativa statale atteso che le competenze in materia di VIA sono esercitate dallo Stato.

Non si provvede alla relazione della relazione tecnica in quanto dal provvedimento non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

# **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO.**

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto l'articolo 22 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, che prevede la delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto l'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, concernente interventi ambientali;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 luglio 2002, recante determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in materia ambientale;

Visto il decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la decisione della Commissione europea del 31 maggio 1999, n. 391, recante il questionario sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 maggio 2003, recante approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372 del 1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare gli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater modificati, da ultimo, dalla legge 24 novembre 2000, n. 340;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.207, riguardante il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale ed, in particolare, l'articolo 18, comma 2;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 2001, recante modifiche dell'allegato 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2000 recante criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, di attuazione delle direttive 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, del 16 gennaio 2004, n. 44, recante il recepimento della direttiva 1999/13/CE, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio ed i successivi decreti attuativi;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, recante approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003 così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2003;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;



Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, del 6 novembre 2003, n. 367, recante il regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, recante attuazione della direttiva 90/219/CEE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ed il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, recante attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale;

Vista la direttiva 91/692/CEE, concernente la standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

Visto il decreto legislativo 25 aprile 1997, n. 281, recante definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

*(Oggetto e campo di applicazione)*

1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui all'allegato I, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, nonché dell'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto, che costituisce il compiuto recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e nel rigoroso rispetto del termine di cui all'articolo 5, comma 12.
4. Per gli impianti, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, che svolgono attività di cui all'allegato I del presente decreto, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale garantisce contestualmente, ove ne ricorrano le fattispecie, l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
5. Per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto.

## ART. 2

### (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  - a) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
  - b) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
  - c) impianto: l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
  - d) impianto esistente: un impianto che, al 10 novembre 1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale, o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;
  - e) impianto nuovo: un impianto che non ricade nella definizione di impianto esistente;
  - f) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

- g) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
- h) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;
- i) autorità competente: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di competenza statale indicati nell'allegato V al presente decreto o, per gli altri impianti, l'autorità individuata, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dalla Regione o dalla Provincia autonoma;
- l) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- m) modifica dell'impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;
- n) modifica sostanziale: una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per ciascuna attività per la quale l'allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;
- o) migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Si intende per:
- 1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
  - 2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
  - 3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV;

- p) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
- q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

### ART. 3

#### *(Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale)*

1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
  - a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
  - b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  - c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  - d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
  - e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  - f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

### ART. 4

#### *(Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili)*

1. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato I è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 14, comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281. Con la stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite con il supporto di apposita commissione già istituita senza oneri a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. Limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti le attività di cui al punto 6.6 dell'allegato I, la commissione è integrata da un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La commissione assicura inoltre il supporto ai Ministri di cui al comma 1, in ordine ai provvedimenti attuativi del presente decreto e allo scambio di informazioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 4.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della sanità e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere determinati dei requisiti per talune categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.
4. Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003; n. 36.

## ART. 5

### *(Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale)*

1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al successivo articolo 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
  - a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
  - b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
  - c) le fonti di emissione dell'impianto;
  - d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
  - e) il tipo e l'entità delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
  - f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
  - g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
  - h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
  - i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
  - l) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma precedente e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico.
3. Per le attività industriali di cui all'allegato I del presente decreto l'autorità competente stabilisce il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi già dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali calendari sono pubblicati sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli impianti di competenza statale la presentazione della domanda è effettuata all'autorità competente con le procedure telematiche, il formato e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 13, comma 3, del presente decreto. Per gli impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto

il calendario di cui al presente comma è stabilito sentiti i Ministeri delle attività produttive e della salute.

4. Per le domande eventualmente presentate, sulla base di calendari già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di cui al comma 12 per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di pubblicazione del pertinente decreto di cui all'articolo 4, comma 1. A partire da tale data, è facoltà del gestore di integrare la domanda già presentata, in tal caso il termine di cui al comma 12 decorre dalla data di presentazione dell'integrazione.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Il gestore fa riferimento a tale documentazione, indicando la data e il luogo della presentazione, ed il soggetto a cui ha prodotto tale documentazione. Se tale soggetto non è una pubblica amministrazione il gestore è tenuto ad allegare alla domanda copia della documentazione.
6. L'autorità competente individua gli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
7. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del presente decreto, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore, nonché il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all'autorità competente, osservazioni sulla domanda.
9. Ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni di competenza statale, è istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione istruttoria IPPC composta da 27 esperti di elevata qualificazione, di cui uno con funzioni di presidente, provenienti dalle amministrazioni pubbliche, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da università, istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti pubblici e privati adeguatamente qualificati. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono nominati i membri della commissione ed è disciplinato il funzionamento della commissione stessa. Al fine di garantire il necessario coinvolgimento degli enti territoriali, per le attività relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la commissione è integrata da un esperto designato da ciascuna Regione, da un esperto designato da ciascuna Provincia e da un esperto designato da ciascun Comune territorialmente competenti. La commissione istruttoria IPPC ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonché approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. Ai componenti della commissione spetta un compenso stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione, si provvede mediante le somme determinate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del presente decreto.

10. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle attività produttive.
11. Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10, sono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il Sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di cui al comma 8, l'autorità competente rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la conformità dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità ai requisiti di cui al presente decreto. L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui all'allegato V del presente decreto è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra è sospeso fino alla conclusione di tale procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non può essere comunque rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale.
13. L'autorità competente può chiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12, nonché il termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi di cui al comma 10 del presente articolo si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II del presente decreto. L'elenco riportato nell'allegato II, ove necessario, è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.
16. L'autorità competente può sottrarre all'accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I al presente decreto, qualora ciò si renda necessario per l'esigenza di salvaguardare la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorità competente può inoltre sottrarre all'accesso informazioni non

riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

17. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 12; si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto, secondo quanto indicato al successivo articolo 7, nonché l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque rilasciata entro il 30 ottobre 2007. L'autorizzazione integrata ambientale concessa a impianti nuovi, già dotati di altre autorizzazioni all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, può consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'articolo 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale.
20. In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi d'intesa tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni territorialmente competenti e i gestori specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l'autorità competente, fatto comunque salvo quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine di centocinquanta giorni di cui al comma 12 è sostituito dal termine di trecento giorni.

#### ART. 6

*(Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale)*

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte delle autorità competenti.

#### ART. 7

*(Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8 al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.



2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 8, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.
5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, del presente decreto. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, per gli impianti nuovi l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'Allegato IV del presente decreto.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fugitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 12, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui all'articolo 10 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

#### ART. 8

*(Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale)*

1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

#### ART. 9

*(Rinnovo e riesame)*

1. L'autorità competente rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti esistenti, e a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli altri casi. A tal fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti registrato ai sensi del regolamento n. 761/2001/CE, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
  - a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;

- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
  - c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
  - d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorità competente può consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.

## ART. 10

### *(Modifica degli impianti o variazione del gestore)*

1. Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 2, comma 1, numero 11. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, numero 12), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18 e 20. L'autorità competente si esprime nei termini e con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 12.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il disposto dell'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 5, comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

## ART. 11

### *(Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)*

1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e con oneri a carico del gestore:
  - a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;

- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l'autorità competente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
  5. Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.
  6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente e, attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) b) e c), e proponendo le misure da adottare.
  7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui all'allegato I, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'autorità competente e all'osservatorio di cui all'art. 13 o, nelle more della sua attivazione, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.
  8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 5, comma 6, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39.
  9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
    - a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
    - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
    - c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.
  10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
  11. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 3, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 61.

## ART. 12

### *(Inventario delle principali emissioni e loro fonti)*

1. I gestori degli impianti di cui all'allegato I trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità a quanto previsto dalla Commissione europea, sono apportate modifiche ai dati e al formato della comunicazione di cui al comma 1, già stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e alle successive elaborazioni.

## ART. 13

### *(Osservatorio)*

1. Al fine di garantire una più efficiente applicazione delle norme in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e segnatamente per le finalità specificate nell'allegato VI al presente decreto è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un osservatorio sull'applicazione comunitaria, nazionale e regionale della direttiva 96/61/CE e del presente decreto a servizio delle autorità competenti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento dell'allegato VI al presente decreto, e sono stabilite le modalità di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio di cui al presente articolo.
2. Le autorità competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, almeno ogni sei mesi, i dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate e i successivi aggiornamenti.
3. Le domande relative agli impianti di competenza statale di cui all'art. 5, comma 3, i dati di cui al comma 2 del presente articolo, quelli di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 11, nonché altri dati utili per le finalità dell'osservatorio sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, secondo il formato e le modalità anche telematiche stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Al funzionamento dell'osservatorio si fa provvedere mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a legislazione vigente. In ogni caso dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

## ART. 14

### *(Scambio di informazioni)*

1. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici ogni tre anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del presente decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, sulla base dell'apposito formulario già emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio predispose e invia alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva 96/61/CE e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla base del questionario, stabilito con decisione della Commissione europea del 31 maggio 1999, n. 391, e successive modifiche, redatto a norma degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione si riferisce al triennio compreso tra il 1 gennaio 2003 e il 1 gennaio 2006.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con il Ministero per le attività produttive, con il Ministero della salute e con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le attività di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali limitatamente alle attività di cui al punto 6.6 dell'allegato I.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche avvalendosi dell'osservatorio di cui all'articolo 13, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma precedente e adotta, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti, ai fini di promuovere una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.

#### ART. 15

##### *(Effetti transfrontalieri)*

1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 5 e 9, nel momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorità competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra Stati, affinché nei casi di cui al comma 1 le domande siano accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

## ART. 16

### *(Sanzioni)*

1. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
3. Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorità competente la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1.
5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 11, comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 5, comma 13.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate all'entrata dei bilanci delle autorità competenti. Per gli impianti di competenza statale le somme introitate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, dalla data di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.

## ART. 17

### *(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo, si applicano sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 5.
2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla medesima autorità presso la quale sono stati avviati.
3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gli

impianti esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, nelle more della loro approvazione.

4. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa valutazione degli aspetti sanitari e ambientali, sono fatte salve, salvo verifica da parte dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, della necessità di procedere al riesame del provvedimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

## ART. 18

### *(Disposizioni finali)*

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'articolo 11, comma 3, del presente decreto, sono a carico del gestore.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per le attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 5, comma 9. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono essere introdotte modifiche all'Allegato V al presente decreto, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di valutazione d'impatto ambientale.
4. Le amministrazioni statali, gli enti territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le università e gli istituti di ricerca, le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, comunicano alle autorità competenti un elenco dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso utili ai fini delle istruttorie per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli riservati, e rendono disponibili tali dati alle stesse autorità competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli impianti di competenza statale sono comunicati attraverso l'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, nell'ambito dei compiti istituzionali ad essa demandati.
5. L'autorità competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in particolare quelli di cui al comma 3, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. A tal fine l'autorità competente può avvalersi dell'osservatorio di cui all'articolo 13 del presente decreto.



6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati I, III e IV. Ogni qualvolta tali direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è emanato, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.
8. Dall'attuazione del presente decreto non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

#### ART. 19

##### *(Abrogazioni)*

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 6 ottobre 1999.
2. E' abrogata la lettera d) dell'articolo 18, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. E' abrogato l'articolo 9, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. Sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 maggio 2003, del 19 novembre 2002 e del 23 novembre 2001, e successive modificazioni, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2002 e del 24 febbraio 2003.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.

2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

### 1. Attività energetiche.

1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas.

1.3. Cokerie.

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

### 2. Produzione e trasformazione dei metalli.

2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati .

2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.

2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
- c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.

2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.

2.5. Impianti:

- a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.

2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>.

### 3. Industria dei prodotti minerali.

3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto.

3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a  $4 \text{ m}^3$  e con una densità di colata per forno superiore a  $300 \text{ kg/m}^3$ .

#### 4. Industria chimica.

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:

- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
- b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
- c) idrocarburi solforati;
- d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
- e) idrocarburi fosforosi;
- f) idrocarburi alogenati;
- g) composti organometallici;
- h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
- i) gomme sintetiche;
- j) sostanze coloranti e pigmenti;
- k) tensioattivi e agenti di superficie.

4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:

- a) gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicheloro di carbonile;
- b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
- c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
- e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).

4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.

4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.

#### 4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.

#### 5. Gestione dei rifiuti

Salvi l'art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno.

5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.

5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.

5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.

#### 6. Altre attività.

##### 6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:

- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.

6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.

##### 6.4.

- a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
- b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
- c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).

6.5. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- a) 40.000 posti pollame;
- b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
- c) 750 posti scrofe.

6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.

## Allegato II

### ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIÀ IN ATTO, DA CONSIDERARE SOSTITuite DALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203)
2. Autorizzazione allo scarico (D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)
3. Autorizzazione alla realizzazione o modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27)
4. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28)
5. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, art. 7)
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95, art. 5)
7. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (D.Lgs. 1992, n.99, art. 9) <sup>(1)</sup>

Ai sensi dell'art. 5, comma 14 il presente allegato II è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute

<sup>(1)</sup> Si noti che l'attività non è di per sé soggetta al presente decreto, ma può essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale nei casi sia tecnicamente connessa ad una attività di cui all'allegato I

## Allegato III

### ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI È OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE

#### Aria

1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido di carbonio.
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8. Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.

10. Arsenico e suoi composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.
13. Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).

#### *Acqua*

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).

#### Allegato IV

Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 2 comma 13, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione.

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica.
10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente;
12. Informazioni pubblicate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o da organizzazioni internazionali.

## Allegato V

### CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL'ALLEGATO I, SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE STATALE

- 1) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate (Gg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- 2) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
- 3) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- 4) impianti chimici con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di seguito indicate:

| Classe di prodotto   | Soglie*<br>Gg/anno |
|--|--------------------|
| a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)  | 200                |
| b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi  | 200                |
| c) idrocarburi solforati   | 100                |
| d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati  | 100                |
| e) idrocarburi fosforosi   | 100                |
| f) idrocarburi alogenati   | 100                |
| g) composti organometallici  | 100                |
| h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)   | 100                |
| i) gomme sintetiche  | 100                |
| j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100                |
| k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati   | 100                |
| l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio  | 100                |
| m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)   | 300                |

\* Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.

- 5) impianti funzionalmente connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attività di cui all'allegato I;

- 6) altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'allegato I localizzati interamente in mare o in un sito che si estende in più regioni.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al presente allegato V con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

## **Allegato VI**

### **FINALITA' DELL'OSSERVATORIO IPPC DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL PRESENTE DECRETO**

Sviluppare e rendere operativi, anche in via telematica, strumenti a supporto delle seguenti attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

- a) presentazione, acquisizione, valutazione e partecipazione del pubblico relativamente alle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale;
- b) circolazione di documenti tra i soggetti deputati a partecipare alle conferenze di servizi di cui all'articolo 5, comma 10, a svolgere attività istruttoria e a svolgere attività di controllo relativamente alle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale;
- c) scambio di informazione a livello nazionale di cui all'articolo 14, comma 4;
- d) adempimenti in materia di comunicazione previsti dall'articolo 12 comma 3, dall'articolo 14, commi 1 e 2 e dall'articolo 15, commi 1 e 2;
- e) aggiornare il quadro dello stato di attuazione nazionale e comunitario della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento anche al fine di renderlo accessibile al pubblico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, il presente allegato VI è modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano